**COMUNE DI COLDRERIO**
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84
cancelleria(@)coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Città dell'energia Coldrerio
oggi per il domani

# REGOLAMENTO COMUNALE

# CONCERNENTE GLI

# INCENTIVI IN AMBITO ENERGETICO, CLIMATICO E AMBIENTALE

# Indice

**Capitolo I Disposizioni generali ..... 4**

Art. 1 Premesse ..... 4
Art. 2 Scopo, obiettivi ..... 4
Art. 3 Basi legali ..... 4
Art. 4 Campi di applicazione ..... 5
Art. 5 Autorità competenti ..... 5
Art. 6 Rimedi di diritto ..... 5
Art. 7 Credito disponibile ..... 5
Art. 8 Beneficiari ..... 5
Art. 9 Procedura richiesta incentivi ..... 6
Art. 10 Decisioni ..... 6
Art. 11 Principi generali ..... 6
Art. 12 Versamento incentivi ..... 6
Art. 13 Riscossione indebita ..... 6
Art. 14 Diritto di compensazione ..... 6

**Capitolo II Incentivi per edifici e impiantistica ..... 7**

Art. 15 Nuove costruzioni Minergie ..... 7
Art. 16 Ammodernamenti Minergie ..... 7
Art. 17 Risanamento energetico di base ..... 7
Art. 18 Risanamento singoli elementi costruttivi ..... 7
Art. 19 Analisi degli edifici ..... 7
Art. 20 Pompe di calore in edifici esistenti ..... 7
Art. 21 Solare termico in edifici nuovi ..... 8
Art. 22 Solare termico in edifici esistenti ..... 8
Art. 23 Riscaldamenti a legna ..... 8
Art. 24 Allacciamento a teleriscaldamento ..... 8
Art. 25 Filtri per impianti a legna ..... 8
Art. 26 Boiler a pompa di calore ..... 8
Art. 27 Solare fotovoltaico ..... 8
Art. 28 Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico ..... 8
Art. 29 Accumulatori per fotovoltaico ..... 8
Art. 30 Raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv) ..... 9

Art. 31 Recupero acqua piovana ..... 9
Art. 32 Centraline meteo per impianti irrigazione ..... 9
Art. 33 Superfici verdi ..... 9
Art. 34 Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili) ..... 9
**Capitolo III Incentivi per apparecchi, elettrodomestici ed accessori ..... 10**
Art. 35 Elettrodomestici ..... 10
**Capitolo IV Incentivi per la mobilità ..... 10**
Art. 36 Abbonamenti trasporti pubblici ..... 10
Art. 37 Carte multicorse trasporti pubblici ..... 10
Art. 38 Carte giornaliere trasporti pubblici ..... 10
Art. 39 Veicoli elettrici – Motocicli, quadricicli e tricicli elettrici – ebike e batterie ..... 10
Art. 40 Ricarica veicoli elettrici ..... 11
Art. 41 Condivisione organizzata di biciclette (Bike Sharing) o automobili (Car Sharing) ..... 11
**Capitolo V Incentivi per misure ambientali varie ..... 12**
Art. 42 Acquisti sul posto di beni prima necessità ..... 12
Art. 43 Benzina alchilata ..... 12
Art. 44 Consulenze e progetti vari ..... 12
**Capitolo VI Disposizioni finali ..... 12**
Art. 45 Contestazioni ..... 12
Art. 46 Diritto suppletorio ..... 12
Art. 47 Entrata in vigore ..... 12

| | **Capitolo I**<br>**Disposizioni generali** |
|---|---|
| Art. 1 **Premesse** | Da molti anni il Comune di Coldrerio basa la propria politica energetica e climatica sulla sostenibilità. Esso assume in pieno il suo ruolo di attore esemplare e lo dimostra con una gestione attenta dei propri edifici, impianti ed infrastrutture come pure con l'ottenimento e il mantenimento nel tempo del marchio Città dell'energia. In particolare, il Comune mira ad un'elevata efficienza energetica, ad un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili locali ed alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. In questo senso coinvolge e sostiene la cittadinanza nei propri sforzi verso gli obiettivi definiti da Confederazione e Cantone per la sostenibilità a livello energetico e climatico, in sintonia con le strategie energetiche e climatiche a livello federale e cantonale. In particolare, il Comune fa riferimento alla Strategia energetica 2050 della Confederazione, agli obiettivi qualitativi e quantitativi della Società a 2000 Watt e all'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. |
| Art. 2 **Scopo, obiettivi** | Il presente regolamento disciplina i principi riguardanti la concessione di aiuti finanziari per misure realizzate sul territorio comunale volte ad aumentare l'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili, a contenere il traffico stradale della regione, a ridurre le emissioni inquinanti e di gas serra a livello locale come pure a promuovere misure generali riguardanti la sostenibilità e la protezione ambientale in vari ambiti. |
| Art. 3 **Basi legali** | Il presente regolamento si basa sulle seguenti normative*[1]:<br>- l'art. 192 della Legge organica comunale;<br>- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;<br>- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT);<br>- la Legge edilizia cantonale e il relativo Regolamento di applicazione;<br>- la Legge cantonale sull'energia;<br>- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di $CO_2$;<br>- la Legge federale sull'energia (LEne);<br>- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn);<br>- l'Ordinanza federale sulla promozione dell'energia (OPEn);<br>- il Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia (RUEn);<br>- il Decreto esecutivo cantonale concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;<br>- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;<br>- Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;<br>- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastruttura di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;<br>- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);<br>- ogni altra disposizione legislativa e normativa in materia.<br>*1 fanno stato le versioni in vigore al momento della decisione di sussidio |

| | |
|---|---|
| Art. 4 **Campi di applicazione** | [1]Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure realizzate sul territorio comunale riguardanti, in vari ambiti, l'aumento dell'efficienza energetica, l'uso di energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra, come pure misure riguardanti la protezione ambientale in generale.<br>[2]Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato tramite specifica ordinanza municipale.<br>[3]Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. |
| Art. 5 **Autorità competenti** | [1]La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.<br>[2]Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nella "Ordinanza municipale sugli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale" in funzione del credito stanziato.<br>[3]Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.<br>[4]Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo in forma anonima i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati. |
| Art. 6 **Rimedi di diritto** | Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione. |
| Art. 7 **Credito disponibile** | [1]La disponibilità di credito per gli incentivi viene fissata annualmente in sede di preventivo comunale tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo FER. Il budget annuale disponibile è composto dalle relative voci di preventivo, ossia sensibilizzazione ambientale, incentivi risparmio acqua, risparmio energetico, benzina alchilata, acquisti sostenibili e contributi abbonamenti Arcobaleno. Il corrispondente budget settoriale è da considerare un limite massimo di spesa e come tale viene gestito dal servizio contabile del Municipio.<br>[2]Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione. |
| Art. 8 **Beneficiari** | [1]I domiciliati, le persone fisiche e le persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, per l'attuazione di misure realizzate sul territorio comunale, senza limitazione in funzione del loro reddito.<br>[2]I non domiciliati proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Coldrerio possono beneficiare degli incentivi nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'edilizia a condizione di disporre di un reddito fiscale imponibile non superiore a CHF 50'000 CHF. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.<br>[3]I non domiciliati residenti con attività lavorativa, il rispettivo coniuge/partner registrato ed i loro figli, a condizione di essere titolari di un permesso B. |

| | |
|---|---|
| | [4]Incentivi mobilità: non vengono concessi nel caso dovesse risultare che il beneficiario risiede periodicamente fuori Cantone e/o lo stesso preveda un utilizzo prevalente non compatibile con gli scopi del presente Regolamento. |
| Art. 9 **Procedura richiesta incentivi** | [1]La procedura per la richiesta degli incentivi è definita nell' "Ordinanza municipale sugli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale".<br>[2]Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto. |
| Art. 10 **Decisioni** | [1]Il Municipio è competente in modo autonomo per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale.<br>[2]Il Municipio può avvalersi del preavviso del proprio Ufficio tecnico e della Commissione energia comunale. |
| Art. 11 **Principi generali** | [1]L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato.<br>[2]Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è necessaria e disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.<br>[3]Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi:<br>- per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione.<br>- per interventi e misure nelle quali il beneficiario non dovesse palesemente tenere in considerazione ditte, venditori e artigiani locali.<br>[4]Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente. In caso di mancata autocertificazione la promessa di remunerazione è considerata nulla. |
| Art. 12 **Versamento incentivi** | Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio nella specifica ordinanza. |
| Art. 13 **Riscossione indebita** | Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare l'immediata restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative. |
| Art. 14 **Diritto di compensazione** | Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e dei pubblici tributi scaduti, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse. |

| | **Capitolo II**<br>**Incentivi per edifici e impiantistica** |
|---|---|
| Art. 15 **Nuove costruzioni Minergie** | Sono concessi incentivi per la realizzazione di nuovi edifici certificati con gli standard Minergie, in particolare:<br>- standard Minergie®: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- standard Minergie-A®: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- standard Minergie-P®: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- standard Minergie-ECO®: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- combinazioni tra gli standard A/P/ECO®: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF |
| Art. 16 **Ammodernamenti Minergie** | Sono concessi incentivi per edifici esistenti, costruiti prima dell'anno 2000 (fa stato la data di rilascio della licenza edilizia) oggetto di ammodernamento energetico globale con certificazione tramite gli standard Minergie, in particolare:<br>- standard Minergie®: min. 2'000.- CHF max. 6'000.- CHF<br>- standard Minergie-A®: min. 2'000.- CHF max. 6'000.- CHF<br>- standard Minergie-P®: min. 2'000.- CHF max. 6'000.- CHF<br>- standard Minergie-ECO®: min. 2'000.- CHF max. 6'000.- CHF<br>- combinazioni tra gli standard A/P/ECO®: min. 2'000.- CHF max. 6'000.- CHF |
| Art. 17 **Risanamento energetico di base** | Sono concessi incentivi per il miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti tramite l'adozione delle seguenti misure, se riconosciute e finanziate dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", in particolare:<br>- tetto: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- pareti verso l'esterno: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF<br>- pavimento verso l'esterno: min. 1'000.- CHF max. 3'000.- CHF |
| Art. 18 **Risanamento singoli elementi costruttivi** | Sono concessi incentivi per il miglioramento dell'isolamento termico di edifici esistenti tramite l'adozione delle seguenti misure, anche se non riconosciute e finanziate dal Canton Ticino nell'ambito del "risanamento base", in particolare:<br>- lucernari e/o finestre: min. 500.- CHF max. 1'000.- CHF |
| Art. 19 **Analisi degli edifici CECE "Bussola energia" "Calore Rinnovabile"** | [1]Sono concessi incentivi per l'allestimento di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE per edifici edificati prima dell'anno 2000, in particolare:<br>- analisi CECE: min. 100.- CHF max. 500.- CHF<br>- analisi CECE plus min. 200.- CHF max.1'000.- CHF<br>- analisi "bussola energia" min. 50.- CHF max. 200.- CHF<br>- analisi "calore rinnovabile" min. 50.- CHF max. 200.- CHF |
| Art. 20 **Pompe di calore in edifici esistenti** | [1]Sono concessi incentivi per la sostituzione con pompe di calore di impianti di riscaldamento centrali esistenti elettrici fissi, a olio combustibile o a gas in edifici esistenti, in particolare:<br>- pompe di calore aria/acqua: min. 1'000.- CHF max. 5'000.- CHF<br>- pompe di calore acqua/acqua: min. 1'000.- CHF max. 5'000.- CHF<br>- pompe di calore geotermiche: min. 1'000.- CHF max. 5'000.- CHF |

| | |
|---|---|
| | [2]La pompa di calore deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio. |
| Art. 21 **Solare termico in edifici nuovi** | Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti solari termici (collettori solari) in edifici nuovi, in particolare:<br>- Impianti solari termici: min. 500.- CHF max. 1'500.- CHF |
| Art. 22 **Solare termico in edifici esistenti** | Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti solari termici (collettori solari) in edifici esistenti, in particolare:<br>- Impianti solari termici: min. 500.- CHF max. 3'000.- CHF |
| Art. 23 **Riscaldamenti a legna** | [1]Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti di riscaldamento a legna in nuovi edifici oppure in edifici esistenti, in particolare:<br>- Sistemi per legna in pezzi: min. 500.- CHF max. 2'000.- CHF<br>- Sistemi a pellet: min. 500.- CHF max. 2'000.- CHF<br>- Sistemi a cippato: min. 1'000.- CHF max. 4'000.- CHF<br>[2]Il generatore di calore a legna deve fungere da impianto di riscaldamento unico o principale dell'edificio (ossia coprire almeno il 75% del fabbisogno di calore per riscaldamento). |
| Art. 24 **Allacciamento a teleriscaldamento** | Sono concessi incentivi per l'allacciamento di edifici nuovi o esistenti a reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente (> 50%) con calore da fonti rinnovabili o con calore residuo, in particolare:<br>- Allacciamento a teleriscaldamento: min. 1'000.- CHF max. 5'000.- CHF |
| Art. 25 **Filtri per impianti a legna** | Sono concessi incentivi per l'installazione di filtri antiparticolato per impianti di combustione a legna esistenti, per potenze fino a 70 kW, in particolare:<br>- Filtri antiparticolato: min. 100.- CHF max. 1'000.- CHF |
| Art. 26 **Boiler a pompa di calore** | Sono concessi incentivi per l'installazione di Boiler a pompa di calore, quale sostituzione di scalda acqua esistenti (elettrici oppure ad energie fossili), in particolare:<br>- Scalda acqua a pompa di calore: min. 200.- CHF max. 600.- CHF |
| Art. 27 **Solare fotovoltaico** | Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kWp e di al massimo 99.9 kWp, in parallelo alla rete e allacciati in modalità autoconsumo, in edifici nuovi o esistenti, in particolare:<br>- Impianto solare fotovoltaico: min. 500.- CHF max. 2'500.- CHF |
| Art. 28 **Sistemi ottimizzazione consumo proprio fotovoltaico** | Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ottimizzazione dell'autoconsumo della propria corrente fotovoltaica in impianti con una potenza di almeno 2 kWp, in parallelo alla rete, in edifici abitativi nuovi o esistenti, in particolare:<br>- Ottimizzatori autoconsumo fotovoltaico:<br>min. 50.- CHF max. 300.- CHF |
| Art. 29 **Accumulatori per fotovoltaico** | Sono concessi incentivi per l'installazione di impianti di stoccaggio di energia proveniente da impianti fotovoltaici, questo per impianti con accumulatori stazionari (batterie) oppure tramite la batteria di un'automobile, in quest'ultimo caso sarà sovvenzionato l'acquisto della |

| | |
|---|---|
| | stazione di ricarica bidirezionale. Gli incentivi sono concessi per capacità di accumulo utile a partire da 4kWh collegati agli impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi.<br>- L'importo concesso è pari a: min. 5% max. 50% dell'importo di acquisto (IVA incl.), ritenuto un massimo di 2'000.- CHF |
| Art. 30 **Raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv)** | Sono concessi incentivi per la formazione/costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio tradizionale (RCP) o virtuale (RCPv), notificati ed approvati dal gestore della rete elettrica:<br>- Incentivo una tantum per RCP/RCPv: min. 200.- CHF max. 1'000.- CHF |
| Art. 31 **Recupero acqua piovana** | Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi per il recupero e riutilizzo dell'acqua piovana, in edifici nuovi o esistenti, in particolare:<br>- Sistemi recupero acqua piovana: min. 200.- CHF max. 2'000.- CHF |
| Art. 32 **Centraline meteo per impianti irrigazione** | Sono concessi incentivi per l'installazione di centraline meteo per la gestione di impianti di irrigazione, in particolare:<br>- Impianti nuovi: max. 50 % del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un massimo di 200.- CHF<br>- Impianti esistenti: max. 50 % del costo globale della modifica (pezzi, montaggio e messa in esercizio – IVA incl.) ritenuto un massimo di 500.- CHF |
| Art. 33 **Superfici verdi** | [1]Sono concessi incentivi per la realizzazione di superfici verdi in edifici esistenti o nuovi che ossequiano le linee guida "Inverdimento di stabili" della Schweizerische Fachverinigung Gebaudebegrünung (SFG), in particolare:<br>- Pareti verdi: min. 40.- CHF/$m^2$ max. 60.- CHF/$m^2$ ritenuto un massimo di 3'000.- CHF<br>- Tetti verdi: min. 20.- CHF/$m^2$ max. 40.- CHF/$m^2$ ritenuto un massimo di 2'000.- CHF<br>[2]La parete verde o il tetto verde devono essere isolati termicamente. |
| Art. 34 **Aree verdi/drenanti in sostituzione di superfici in asfalto (o simili)** | Sono concessi incentivi per la realizzazione aree drenanti o aree verdi (superfici permeabili) in sostituzione di superfici in asfalto o simili (superfici impermeabili), in particolare:<br>- Sostituzione di superfici in asfalto o simili con aree verdi o drenanti a partire da 20 $m^2$: min. 20 CHF/$m^2$max. 40.- CHF/$m^2$ ritenuto un massimo di 2'000.- CHF |

| | |
|---|---|
| | **Capitolo III**<br>**Incentivi per apparecchi, elettrodomestici ed accessori** |
| Art. 35 **Elettrodomestici** | [1]Sono concessi incentivi per l'acquisto di apparecchi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, in particolare:<br>- Frigoriferi: min. 50.- CHF max. 300.- CHF<br>- Congelatori: min. 50.- CHF max. 300.- CHF<br>- Lavatrici: min. 50.- CHF max. 300.- CHF<br>- Asciugabiancheria: min. 50.- CHF max. 300.- CHF<br>- Lavastoviglie: min. 50.- CHF max. 300.- CHF<br>- Piani di cottura ad induzione: min. 100.- CHF max. 500.- CHF<br>[2]Al massimo una richiesta per economia domestica e per anno. Per tipologia di apparecchio al massimo una richiesta ogni dieci anni. |
| | |
| | **Capitolo IV**<br>**Incentivi per la mobilità** |
| | |
| Art. 36 **Abbonamenti trasporti pubblici** | Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti Arcobaleno oppure abbonamenti generale (AG) nominativi per i trasporti pubblici fino al massimo 50% del valore di acquisto.<br>- Per tutti i beneficiari: min. 50.- CHF max. 1000.- CHF |
| Art. 37 **Carte multicorse trasporti pubblici** | Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di carte multicorse per i trasporti pubblici in partenza dalle fermate in territorio di Coldrerio fino al massimo 30% del valore di acquisto.<br>- Per tutti i beneficiari: min. 50.- CHF max. 300.- CHF |
| Art. 38 **Carte giornaliere trasporti pubblici** | Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può mettere a disposizione delle carte giornaliere per i trasporti pubblici (oppure misure analoghe) a condizioni di favore al massimo per due giorni consecutivi. |
| Art. 39 **Veicoli elettrici – Motocicli, quadricicli e tricicli elettrici – ebike e batterie** | Per le persone fisiche domiciliate a Coldrerio e per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale delle attività economiche con sede a Coldrerio, per un massimo di 2 richieste, di cui massimo 1 per la categoria A, per economia domestica, rispettivamente per azienda, sono concessi incentivi per l'acquisto di automobili elettriche, motoveicoli elettrici e biciclette, in particolare:<br><u>A – Automobili (totalmente elettriche o a celle a combustione)</u><br>Il veicolo dev'essere acquistato in sostituzione (messa fuori circolazione) di un'automobile con motore a combustione interna e riconoscimento dell'incentivo cantonale:<br>- Incentivo: min. 10% max. 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di 2'000.- CHF |

| | |
|---|---|
| | <u>B – Motoveicoli, quadricicli e tricicli (totalmente elettrici)</u><br>Il veicolo dev'essere totalmente elettrico con velocità massima non superiore a 45 km/h.<br><br>- Incentivo: min. 10% max. 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di 800.- CHF<br><br><u>C - Biciclette</u><br>Biciclette convenzionali o elettriche per utilizzo urbano (dai 14 anni).<br><br>- Incentivo: min. 50.- CHF max. 20% del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un massimo di 500.- CHF<br><br><u>D - Batterie</u><br>Sostituzione batterie veicoli elettrici.<br><br>- Incentivo: min. 50.- CHF max. 10% del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un massimo di 200.- CHF |
| Art. 40 **Ricarica veicoli elettrici** | Sono concessi incentivi per l'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, a livello domestico o aziendale, in particolare:<br><br>Sistemi ricarica ad uso riservato:<br><br>- Incentivo: min. 200.- CHF max. 30% del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un massimo di 500.- CHF<br><br>Stazioni di ricarica ad uso collettivo/ condominiale (gestione multiutente):<br><br>- Incentivo: min. 400.- CHF max. 30% del valore di acquisto (IVA incl.) ritenuto un massimo di 2'000.- CHF |
| Art. 41 **Condivisione organizzata di biciclette (Bike Sharing) o automobili (Car Sharing)** | Per le persone fisiche domiciliate a Coldrerio sono concessi annualmente incentivi a chi si abbona ad un servizio di bike-sharing o car-sharing, per una durata minima di 3 mesi, in particolare:<br><br>- Servizio bike sharing: rimborso max. 50% dei costi, ritenuto un massimo di 100.- CHF<br>- Servizio car sharing: rimborso max. 50% dei costi, ritenuto un massimo di 200.- CHF |

| | |
|---|---|
| | **Capitolo V**<br>**Incentivi per misure ambientali varie** |
| Art. 42 **Acquisti sul posto di beni prima necessità** | [1]Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere un incentivo per gli acquisti di beni di prima necessità effettuati presso i negozi di Coldrerio convenzionati, in particolare:<br>- Rimborso per l'acquisto beni di prima necessità: min. 0 % max. 2 %<br>[2]La percentuale è riferita al totale del valore degli acquisti di beni di prima necessità effettuati in un anno nei negozi convenzionati, IVA inclusa. |
| Art. 43 **Benzina alchilata** | [1]Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Coldrerio, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari da giardinaggio a due e a quattro tempi, in particolare.<br>- Acquisto benzina alchilata: max. 50% del valore di acquisto (IVA incl.), e max. 30 l/anno<br>[2]Il quantitativo è riferito al massimo annuo per economia domestica. |
| Art. 44 **Consulenze e progetti vari** | Il Municipio ha la facoltà di riconoscere incentivi mirati per ulteriori consulenze o progetti meritevoli vari in ambito energetico o ambientale fatti eseguire o realizzati da privati o aziende con sede nel Comune di Coldrerio, con una valutazione caso per caso e in base a modalità e condizioni stabilite nell'ordinanza comunale concernente gli incentivi in ambito energetico, climatico e ambientale:<br>- Consulenze: min. 200.- CHF max. 1'000.- CHF<br>- Progetti particolari e/o innovativi: min. 500.- CHF max. 2'000.-CHF |
| | |
| | **Capitolo VI**<br>**Disposizioni finali** |
| Art. 45 **Contestazioni** | Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale. |
| Art. 46 **Diritto suppletorio** | Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie. |
| Art. 47 **Entrata in vigore** | Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali. |

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 16.06.2025.

Pubblicato nel periodo dal 18.06.2025 al 20.08.2025 (tenendo conto delle ferie giudiziarie)

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali in data 01.09.2025.